

# **ROBERTO MENGARELLI**

*Dottore Commercialista  
Revisore legale*



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA  
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821  
email roberto@studiomengarelli.it  
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

\*\*\*\*\*

## ***Circolare per la clientela***

\*\*\*\*\*

***Legge di bilancio 2020  
(L. 27.12.2019 n. 160)  
Principali novità***

## 1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020.

## 2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.

| Argomento  | Descrizione  |
|--|--|
| <b>Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014</b> | <p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.</p> <p><b>Spese sostenute per lavoro dipendente</b></p> <p>Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute <u>nell’anno precedente</u> devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lavoro accessorio;</li><li>• lavoratori dipendenti e collaboratori;</li><li>• utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;</li><li>• somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.</li></ul> <p><a href="#">Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.</a></p> <p><b>Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</b></p> <p>Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.</p> <p><a href="#">Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</a></p> <p><b>Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica</b></p> <p>Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).</p> |
| <b>Rivalutazione dei beni d’impresa</b>                  | <p>La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018;</li><li>• deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, si tratta del bilancio al 31.12.2019).</li></ul> <p>Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);</li><li>• è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).</li></ul>  |

| Argomento   | Descrizione   |
|---|---|
| <b>Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale</b> | <p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.</p> <p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e <u>può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</u></p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).</p>   |
| <b>Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU</b>               | <p>Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p>Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.</p> <p><b>Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"</b></p> <p>È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p><b>Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"</b></p> <p>La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");</li> <li>• 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").</li> </ul> |
| <b>Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione</b>                | <p>Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro);</li> <li>• 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro).</li> </ul> <p><b>Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri</b></p> <p>Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>   |
| <b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>           | <p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p><b>Anche per i soggetti forfettari</b></p> <p>Contrariamente a era quanto previsto per super-ammortamenti e iper-ammortamenti <a href="#">questa agevolazione si applica anche per i contribuenti in regime forfettario.</a></p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 6% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 15% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;</li> <li>• spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);</li> <li>• nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.</li> </ul> <p><b>Dicitura in fattura</b></p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione (es. <u>"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019"</u>)</p>  |
| <p><b>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b></p> | <p>Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;</li> </ul> <p>nel limite massimo di 3 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;</li> <li>• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;</li> <li>• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li> <li>• in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li> <li>• subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione da parte di un Revisore Legale o Società di Revisione.</li> </ul> <p><b>Per la concreta applicazione dell'agevolazione e la presentazione delle domande bisogna attendere l'emanazione di apposito decreto ministeriale</b> (previsto entro febbraio)</p> |

| Argomento  | Descrizione   |
|--|---|
| <b>Credito d'imposta per le fiere</b>  | Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.<br><b>Per la concreta applicazione dell'agevolazione e la presentazione delle domande bisogna attendere l'emanazione di apposito decreto ministeriale</b>  |
| <b>Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")</b>                                    | È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;</li> <li>• relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</li> </ul> Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.<br><b>Interventi agevolati</b><br>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.<br>Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sola pulitura;</li> <li>• sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).</li> </ul> <b>Assenza di limite massimo di spesa</b><br>Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.<br><b>Ripartizione</b><br>La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali. |
| <b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</b>   | È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.<br>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.<br>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.  |
| <b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</b>  | È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.<br>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.  |
| <b>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</b>  | Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).<br>A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.   |
| <b>Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)</b> | Dall'1.1.2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici (resta solo per interventi di ristrutturazione importante sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro);</li> <li>• viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.</li> </ul>   |

| Argomento   | Descrizione  |
|---|--|
| <b>Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile</b> | <p>A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bonifico bancario o postale;</li> <li>• ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</li> </ul> <p><b>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</b></p> <p>La disposizione non si applica per le spese sanitarie e per medicinali.</p> <p><b>Rientrano invece nell'obbligo le spese veterinarie</b></p>   |
| <b>Cedolare secca</b>   | <p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p><b>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%</b></p> <p>Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;</li> <li>• siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).</li> </ul> <p><b>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</b></p> <p>La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p> |
| <b>IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo</b>         | <p>La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.</p> <p>Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.</p> <p>A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);</li> <li>• dagli enti non commerciali, tra cui anche i <i>trust</i> e le fondazioni;</li> <li>• dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).</li> </ul>  |

| Argomento  | Descrizione   |
|--|---|
| <b>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</b> | <p>La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni</p> |

| Argomento   | Descrizione  |
|---|--|
| segue   | <p>posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li> <li>• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.</li> </ul> <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.</p>   |
| Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari | <p>La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.</p> <p>Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.</p> <p>Si ricorda che questo regime <b>riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni</b> (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).</p>   |
| IUC e TASI - Abolizione   | <p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>  |
| "Nuova" IMU   | <p>Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.</p> <p>Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il presupposto impositivo;</li> <li>• i soggetti passivi;</li> <li>• la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>• le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;</li> <li>• le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;</li> <li>• le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).</li> </ul> <p><b>Aliquote IMU</b></p> <p>Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);</li> <li>• fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirli fino all'azzeramento);</li> </ul> |

| Argomento   | Descrizione   |
|---|---|
| segue   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;</li> <li>• terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);</li> <li>• immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);</li> <li>• altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.</li> </ul>   |
| <b>Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile</b>                            | Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.   |
| <b>Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021</b> | <p>Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conservatori di musica,</li> <li>• istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,</li> <li>• scuole di musica iscritte nei registri regionali,</li> <li>• cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all'art. 15 co. 1 del TUIR).</li> </ul> <p><b>Limite massimo di reddito e di spesa</b></p> <p>La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;</li> <li>• per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;</li> <li>• anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).</li> </ul>  |
| <b>Regime forfetario per l'agriturismo - Estensione all'oleoturismo</b>                       | <p>Dall'1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state previste per l'attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell'art. 1 della L. 205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo.</p> <p><b>Caratteristiche del regime forfetario</b></p> <p>Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall'1.1.2020 (oltre che agli enoturismi), consiste nell'applicazione di un metodo forfetario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito derivante dall'attività agrituristica;</li> <li>• ai fini dell'IVA, per la determinazione dell'imposta da portare in detrazione a quella applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell'esercizio dell'attività agrituristica.</li> </ul> <p><b>Determinazione del reddito</b></p> <p>Per gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, <u>fatta eccezione</u> per i soggetti IRES di cui all'art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (<u>società di capitali ed enti commerciali</u>), il reddito imponibile derivante dall'attività di agriturismo si determina</p> |



| Argomento | Descrizione   |
|-----------|---|
|           | applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25%. |

### 3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2020.

| Argomento                            | Descrizione   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Esonero contributivo giovani</b>  | <p>Si stabilisce l'estensione dell'esonero di cui all'art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.</p> <p>L'esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,</li> <li>• o convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato,</li> </ul> <p>nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.</p> <p>Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.</p> <p>L'esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che non abbiano compiuto 35 anni di età,</li> <li>• ovvero con più di 35 anni di età se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.</li> </ul> <p>Viene abrogato l'incentivo introdotto con l'art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. "decreto dignità").</p> |
| <b>NASpl</b>                         | <p>Si dispone che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), quando erogata in un'unica soluzione a titolo di "incentivo all'autoimprenditorialità", nei casi di <u>sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa</u> in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, non sia imponibile ai fini IRPEF.</p>  |
| <b>Proroga dell'APE sociale</b>      | <p>Si estende l'accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l'1.3.2017 e che, per effetto dell'art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019.</p>   |
| <b>Proroga dell'opzione donna</b>    | <p>Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione precedente), ossia possano far valere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;</li> <li>• un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.</li> </ul>   |
| <b>Proroga del c.d. "bonus bebè"</b> | <p>Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020;</li> <li>• corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;</li> </ul>  |

| Argomento   | Descrizione   |
|---|---|
| segue   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.</li> </ul>   |
| <p><b>Aumento del c.d. “bonus asili nido”</b></p> | <p>Dal 2019 viene reso strutturale l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. “bonus asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il <i>bonus</i> in esame è comunque incrementato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.500,00 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro;</li> <li>• 1.000,00 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00 euro.</li> </ul> |